

Con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti avvenuta lunedì 19 aprile 2016, scompaiono dal nuovo testo legislativo le procedure in economia così come erano disciplinate dall'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 e dalla legge regionale 36/2010 disciplinante il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e di servizi per la Regione autonoma Valle d'Aosta adottata in attuazione del citato articolo 125. Il legislatore statale ha ritenuto non più utile il loro mantenimento alla luce della profonda modifica delle regole di affidamento dei contratti sotto soglia regolamentati dall'articolo 36 del nuovo codice. Spariscono, quindi, le procedure in economia assorbite, in qualche misura, dalla nuova disciplina sui contratti sotto soglia. Vengono invece mantenuti gli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro, laddove adeguatamente motivato. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è previsto il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Il comma 7 dell'articolo 36, nel fare rinvio alle linee guida che saranno adottate dall'ANAC, precisa che nelle more dell'adozione di tali linee guida, l'individuazione degli operatori economici deve avvenire tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. Nel caso di utilizzo di mercati elettronici tale avviso non sarà necessario; è evidente che sopra la soglia dei 40.000 euro comunque occorrerà utilizzare strumenti come la Richiesta d'Offerta nel Mepa e non l'affidamento diretto consistente nell'Ordine diretto d'Acquisto. Ai sensi dell'articolo 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del nuovo codice, le nuove procedure si applicano ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte ( V. anche Comunicato congiunto MIT e ANAC del 22 aprile 2016).